



Notaio
Paolo de Biase

Rep. n.4620

Racc. n.3347

VERBALE DELL'ASSOCIAZIONE
"LA NUOVA CARICA DEI 101"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di settembre,

- 14 settembre 2022 -

in Sessa Aurunca (CE) alla Località Corte Grande snc, ove richiesto, innanzi a me **dottor Paolo de Biase**, Notaio in Grazzanise, iscritto al Collegio Notarile di Santa Maria Capua Vetere.

SI COSTITUISCE

- **Corcione Teresa**, nata a Napoli (NA), l'11 settembre 1972, domiciliata per la carica presso la sede sociale, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione **"ASSOCIAZIONE LA NUOVA CARICA DEI 101"**, con sede in Grumo Nevano (NA) alla via Filzi n. 1, iscritta al REA NA-991625, presso la C.C.I.A.A. di Napoli, con codice fiscale 95243220639 e partita IVA 08800271218, autorizzata al presente atto in virtù dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

Detta comparente, della cui identità personale qualità e poteri io Notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendone verbale, all'assemblea della predetta **"ASSOCIAZIONE LA NUOVA CARICA DEI 101"**, riunita, in assenza di formale convocazione, in questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente, concordato

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117);
- 2) trasferimento della sede legale;
- 3) rinnovo delle cariche sociali;
- 4) varie ed eventuali.

Al che aderendo io notaio do atto dello svolgimento della suddetta assemblea odierna come segue.

Assume la presidenza la richiedente Corcione Teresa, la quale accerta e constata:

- che è presente l'intera compagine associativa in persona degli associati tutti iscritti nel libro sociale e non in mora nei versamenti della quota sottoscritta, come il Presidente attesta e precisamente:

-- se medesima Corcione Teresa;

- Senese Giuseppe, nato a Napoli (NA), il 16 febbraio 1977;

- Celardo Luigi, nato ad Afragola (NA), 19 ottobre 1946;

- Scafuto Elvira, nata Formia (LT), il 3 febbraio 1981;

- Scafuto Giulia, nata a Mannheim (Germania), il 3 agosto 1974;

- Pellegrino Maria Antonietta, nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 30 ottobre 1984;

- Fiume Roberta, nata a Napoli (NA) il 4 giugno 1990;

- che è presente il Consiglio Direttivo, in persona di:

-- sé medesima, Presidente;

-- Senese Giuseppe e Celardo Luigi, membri del Consiglio Direttivo.

Dichiarata aperta la seduta, il Presidente sull'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno illustra agli associati la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa **(Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)**.

Il Presidente informa, infatti, i presenti che per l'adozione della qualifica di Ente

del Terzo Settore (ETS), e, più precisamente, nel caso di specie, di Associazione di promozione sociale (APS), occorre modificare lo statuto sociale al fine di adeguarlo alla normativa in materia prevista dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, così come integrato con Decreto Legislativo n.105/2018, e dal Decreto Ministeriale n.106 del 15 settembre 2020, normativa che disciplina in generale i cd. "Enti del Terzo Settore" ed in particolare, tra l'altro, le associazioni di promozione sociale, definendo queste ultime come gli enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o da tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine, il Presidente espone che:

- nella denominazione dovrà essere contenuta l'indicazione di "Associazione di Promozione sociale" o l'acronimo "APS", della quale dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico;
- l'Ente non ha scopo di lucro e perseguirà attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;
- i diritti, gli obblighi ed i requisiti di ammissione degli associati sono previsti secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite con l'attività di interesse generale svolta, così come sono previste le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento;
- occorrerà tenere il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo e di controllo e di altri eventuali organi associativi.

Il Presidente, inoltre, ricorda agli associati che l'associazione del Terzo Settore potrà acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale degli Enti del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017.

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente evidenzia le ragioni operative che rendono necessario trasferire la sede legale da quella attuale alla nuova in San Giorgio a Cremano (NA), via Manzoni, n. 214.

Il Presidente, infine, propone che l'amministrazione dell'associazione sia affidata ad un nuovo Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) membri che resteranno in carica quattro anni e che saranno rieleggibili. All'uopo, propone di confermare quali membri del consiglio i signori:

- Scafuto Elvira, quale Presidente;
- Scafuto Giulia e Pellegrino Maria Antonietta, quali membri del Consiglio Direttivo.

Indi, il Presidente presenta agli intervenuti, proponendone l'adozione, il nuovo Statuto illustrando i nuovi articoli redatti secondo le nuove disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente, che integra, modifica e in parte sostituisce i patti convenuti nell'originario atto costitutivo.

Dopo ampia discussione, e previa manifestazione della volontà di dimettersi dalla carica di membri del consiglio direttivo da parte degli odierni componenti, Corcione Teresa, Senese Giuseppe e Celardo Luigi, con votazione assunta per alzata di mano, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare la relazione del Presidente e di regolarizzare l'associazione e, per l'effetto, di adottare, nel rispetto della normativa introdotta dal Decreto Legislativo

3 luglio 2017 n.117, come integrato con Decreto Legislativo n.105/2018 e dal Decreto Ministeriale n.106 del 15 settembre 2020, il nuovo testo dello statuto sociale in adeguamento a tale normativa, che sostituisca totalmente lo statuto vigente con il nuovo testo di Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

2) di modificare conseguentemente, la denominazione dell'Associazione in "ASSOCIAZIONE LA NUOVA CARICA DEI 101 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in breve anche "ASSOCIAZIONE LA NUOVA CARICA DEI 101 APS", con la precisazione che di tale indicazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico; restano invece invariati la durata e l'oggetto;

3) di trasferire la sede legale in San Giorgio a Cremano (NA), via Manzoni, n. 214;

4) di nominare quali nuovi componenti del Consiglio Direttivo, in sostituzione dei dimissionari, le signore

- Scafuto Elvira, quale Presidente;

- Scafuto Giulia e Pellegrino Maria Antonietta, membri del Consiglio Direttivo.

Le predette dichiarano di accettare la carica sopra conferita, dichiarando che nei loro confronti non sussistono cause di incompatibilità o di ineleggibilità;

5) di delegare l'organo amministrativo e per esso il suo Presidente a procedere al deposito del nuovo testo dello Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con facoltà di apportare tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle Autorità competenti e a compiere, indi, tutte le formalità necessarie per il riconoscimento dell'Associazione;

6) di conferire al Presidente del Consiglio direttivo i più ampi poteri per l'attuazione della delibera testè assunta.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ha dichiarato chiusa la presente adunanza alle ore dodici e venti.

Le spese, imposte e tasse del presente atto, dipendenti e conseguenti, sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura, eccettuato quanto allegato stante la dispensa fattami, al comparente che lo approva e lo sottoscrive unitamente a me Notaio alle ore dodici e trenta.

Scritto da me Notaio in parte con mezzi elettronici ed in parte di mio pugno, su tre facciate e fin qui della presente di un foglio.

F.to Corcione Teresa

F.to Notaio Paolo de Biase (L.S.)

STATUTO

"ASSOCIAZIONE LA NUOVA CARICA DEI 101 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE LA NUOVA CARICA DEI 101 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**, in **breve anche "ASSOCIAZIONE LA NUOVA CARICA DEI 101 APS"**.

La Fondazione ha sede in San Giorgio a Cremano (NA), alla via Manzoni, n. 214.

Trattasi di una ASSOCIAZIONE apartitica, indipendente e non lucrativa.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione persegue, senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto e con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, le seguenti attività:

- promuovere l'istruzione a qualsiasi livello;
- elaborare, in cooperazione con le singole scuole, progetti finalizzati a promuovere l'educazione alla convivenza civile, sociale e solidale;
- studiare e ricercare metodologie e buone pratiche per ridurre e prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, del disagio giovanile, delle difficoltà specifiche dell'apprendimento, sperimentando forme di sostegno pedagogico alle famiglie e promuovendo azioni di sensibilizzazione nelle comunità locali;
- promuovere iniziative che rafforzano e favoriscono la partecipazione attiva degli studenti ai processi formativi e decisionali della vita sociale con assunzione di ruoli di responsabilità;
- porre in essere interventi formativi specifici destinati ai docenti su richiesta delle singole scuole;
- promuovere lo scambio culturale di studenti e docenti;
- attuare il diritto allo studio di studenti privi di mezzi, capaci e meritevoli, anche mediante l'istituzione di borse di studio; sostenere azioni che favoriscono i processi di integrazione scolastica di alunni disabili e extracomunitari;
- promuovere progettazioni congiunte finalizzate ad ottenere i finanziamenti di organismi europei o nazionali per l'innovazione dei processi di insegnamento/apprendimento;
- divulgare studi e ricerche, documentazioni di interesse dei docenti e del personale operante nelle scuole;
- promuovere lo sport.

Nell'ambito del proprio scopo l'associazione potrà stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, collaborare con gli organismi del sistema educativo e formativo regionale e nazionale ed internazionale, organizzare convegni e dibattiti, istituire premi, erogare prestazioni didattiche ed educative anche mediante la gestione di scuole private, paritari e parificate, dell'infanzia, primarie e secondarie di qualsiasi ordine e grado, con o senza trasporto degli allievi e con o senza mensa, gestire corsi per la pratica sportiva e corsi di istruzione in età prescolare.

L'associazione, per il perseguimento delle finalità sociali, può stipulare con istituzioni ed enti pubblici e privati nazionali e stranieri accordi volti ad acquisire ed a scambiare informazioni di carattere scientifico, tecnico, economico, sociologico, giuridico o di altro genere, pertinenti alle proprie finalità, partecipare ad istituzioni, enti, associazioni anche internazionali aventi scopi analoghi o complementari ai propri, nonché compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari

ed immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dei fini statuari.

E' fatto divieto di svolgere attività funzionali diverse da quanto fissato negli scopi sociali, ad eccezione di quelle connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statuarie, in quanto ad esso integrative purché nei limiti consentiti dalla legge.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti e volontari ovvero per il tramite di associazioni ed enti che condividono i principi della associazione.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la associazione. La associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART.3 PATRIMONIO

Il patrimonio della associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi d parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in donazione.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con altre donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della associazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento. È fatti salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Il patrimonio e le sue rendite sono integralmente devoluti ai fini istituzionali della associazione, rimanendo esclusa qualsiasi diversa destinazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione.

ART.4 ENTRATE

Le entrate della Associazione sono costituite:

- 1) dai beni donati dai suoi fondatori;
- 2) dai redditi del patrimonio;
- 3) da ogni eventuale elargizione, donazione o contributo di terzi destinati a finanziare iniziative specifiche e non espressamente destinate all'incremento del patrimonio;
- 4) da ogni reddito derivante da beni temporaneamente affidati alla associazione, anche fiduciariamente;
- 5) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- 6) dall'esercizio di attività accessorie connesse o strumentali agli scopi della associazione.

ART.5 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore, ove obbligatorio.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 6 MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Soci

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni,

dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;

oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

ART.7 DECADENZA E RECESSO

Gli associati possono recedere con preavviso di sei mesi.

Gli associati, trattandosi anche di enti e/o persone giuridiche, decadono per le seguenti cause:

estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
apertura di procedure di liquidazione;
fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

ART.8 ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono Organi della associazione:

- 1) Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) l'Organo di Controllo.

ART.9 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima

convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente

il numero dei componenti;

- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino a un massimo di sette.

Essi resteranno in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

In caso che un membro del Consiglio termini la sua carica prima della scadenza naturale, l'associazione incaricata a nominare il membro deve provvedere alla nomina del sostituto su invito del Presidente o del suo sostituto; il neoeletto durerà in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

Il Consiglio nomina il Presidente ed il Vice Presidente nella sua prima seduta.

Il Presidente:

- 1) convoca e presiede il Consiglio;

2) curare la corretta gestione amministrativa della associazione e l'osservanza dello Statuto;

3) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento dal lui ritenuto opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio direttivo entro venti giorni dalla sua adozione;

4) cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo corredandoli di idonee relazioni,

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi ed in giudizio, con la facoltà di nomina e revoca di avvocati.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente, di cui fa le veci in caso di assenza o impedimento con uguali poteri.

ART.11 DECADENZA ED ESCLUSIONE

I membri del Consiglio direttivo decadono dalla carica:

- dopo due assenze consecutive;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- per trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

Sono causa di esclusione:

- il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari;
- il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o al buon nome della associazione.

ART.12 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio di Amministrazione spetta:

- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- istituire comitati, commissioni, adottare consulenze, approvare regolamenti;
- deliberare sulle erogazioni della associazione e sugli investimenti del patrimonio;

Il Consiglio è investito di ogni più ampio potere per l'amministrazione della associazione, senza limitazione alcuna, e, così, in via esemplificativa:

-delibera in ordine agli acquisti ed alle alienazioni di beni mobili ed immobili, alla assunzione di obbligazioni in genere, alla stipulazione di contratti e di convenzioni di qualsiasi genere e specie, alla gestione del patrimonio dell'ente e all'utilizzo delle sue rendite, alla accettazione di donazioni, di liberalità in genere e di eredità, all'acquisto di legati, alla richiesta di autorizzazioni amministrative in genere ed in particolare di quelle relative all'acquisto di immobili e di legati, ed alla accettazione di donazioni e di eredità, al compimento di operazioni bancarie attive e passive, all'apertura ed alla chiusura di conti correnti bancari e postali, al conferimento ed alla revoca di mandati e procure;

-delibera in ordine determinazione di linee programmatiche e dell'indirizzo generale delle attività istituzionali della associazione, alla approvazione dei regolamenti interni, alla approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, alla nomina, su proposta del Presidente, di dirigenti della associazione con determinazione della loro posizione, attribuzioni e trattamento economico, alla convalida ed alla ratifica di deliberazioni adottate e di atti compiuti in via di urgenza dal Presidente del Consiglio direttivo in relazione a materie non delegate dal Consiglio medesimo, alla richiesta di trasformazione della associazione o di modificazione del presente statuto, alla liquidazione della associazione ed alla richiesta di nomina del Liquidatore, agli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio direttivo e dal suo Presidente.

ART.13 ADUNANZE

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto o

strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, pec ecc.) da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed in via straordinaria quanto il Presidente, o un alto membro del Consiglio, lo ritiene opportuno. In ogni seduta si nomina il segretario che cura i protocolli. In caso di d'urgenza il Consiglio svolgersi per audio/video conferenza a condizione che il Presidente e un secondo membro del Consiglio si trovino nel medesimo luogo e che ogni persona possa conoscere i partecipanti e gli atti e i documenti utilizzati.

Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

ART.14 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un Revisore Legale dei Conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

In caso di nomina di un Sindaco Unico è nominato anche un Sindaco Supplente che entrerà in carica automaticamente in caso di cessazione della carica del Sindaco Unico, con effetto dal giorno in cui ricevono dal Presidente del Consiglio direttivo la notizia della cessazione del Sindaco Unico.

L'Organo dura in carica 3 (tre) anni e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

ART.15 SCIoglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la associazione ha l'obbligo di devolvere in suo patrimonio in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 117 del 2017 e comunque in conformità e nell'osservanza della disciplina dettata per gli Enti del Terzo Settore.

ART.16 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. e ii. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005, che si trasmette ad uso del registro delle imprese.
Imposta di bollo assolta all'origine mediante M.U.I.